



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio II

Ai Legali Rappresentanti degli Enti gestori degli Istituti
scolastici paritari di ogni ordine e grado
della Regione Lazio
LORO SEDI

e, p.c.,
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
del Lazio
LORO SEDI

Al Coordinatore del Servizio Ispettivo

Al Sito Web

Oggetto: Anno scolastico 2026/2027. Indicazioni operative in ordine allo sdoppiamento delle classi iniziali e intermedie e all'attivazione di classi collaterali. Chiarimenti sulle classi articolate.

Facendo seguito alla nota prot. 7510 del 22.01.26, recante “*Indicazioni operative in ordine alla procedura per il riconoscimento dello status di parità scolastica e per l'attivazione, nelle scuole già riconosciute paritarie, di nuove sezioni di scuola dell'infanzia e di nuovi corsi di scuole primarie e secondarie di I e II grado*”, con la presente si forniscono indicazioni operative in ordine alla procedura per lo sdoppiamento delle classi iniziali e intermedie e per l'attivazione di classi collaterali, nonché chiarimenti sulle classi articolate.

I. SDOPPIAMENTO CLASSI INIZIALI E INTERMEDIE

Le scuole primarie e secondarie di I e di II grado paritarie che, entro l'avvio dell'anno scolastico, per motivi oggettivi quali la presenza di nuovi iscritti o ripetenti, non possono integrare nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, possono eccezionalmente richiedere l'autorizzazione allo sdoppiamento delle stesse all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, inviando l'istanza, corredata della relativa documentazione, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata drla@postacert.istruzione.it, **entro il 20 luglio 2026**.

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio II

Tanto è previsto dal **paragrafo 4.7 delle Linee guida D.M. 83/2008**, in forza del quale “*Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti*”.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica con l’evidenziazione dell’esatta ubicazione delle nuove aule, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l’indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
2. elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali), completo delle date di nascita e della provenienza (scuola, percorso, ed eventuale altra provincia), del titolo di studio, dell’ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti;
3. elenco nominativo del personale docente assunto, con relativo titolo di studio e sigla (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione.
Nel caso di docenti abilitati all’estero, è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D. lgs. 15 del 28 gennaio 2016;
4. relazione firmata dal Legale Rappresentante in cui si dichiara l’impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nella/e classe/i esistente/i con esposizione dettagliata delle motivazioni.

Lo sdoppiamento di una classe iniziale o intermedia implica l’autorizzazione alla prosecuzione di quella specifica classe fino al termine del corso di studi.

Non è prevista, invece, l’attivazione automatica di altre classi negli anni successivi; quindi, quando si autorizza lo sdoppiamento di una prima classe, sarà solo ed esclusivamente quella classe a proseguire fino al termine del corso di studi.

Le condizioni per lo sdoppiamento di classi non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni.

È fatto divieto ai Gestori di attivare classi iniziali e intermedie prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio II

II. ATTIVAZIONE DI CLASSI COLLATERALI

I gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, a causa dell'impossibilità di inserire nelle classi esistenti nuove iscrizioni o ripetenze, abbiano la necessità di attivare una classe terminale collaterale, possono presentare, ai sensi del **paragrafo 4.8 del D.M. 83/2008**, istanza all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata drla@postacert.istruzione.it, **entro il 20 luglio 2026**.

Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato.

Le circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti devono essere qualificate come impreviste evenienze, a sottolinearne il carattere del tutto **eccezionale e residuale**. La legge 62/2000, infatti, sancisce il principio secondo cui la parità è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.

Coerentemente, il numero di classi terminali collaterali **non può essere superiore all'unità**; altrimenti, oltre a essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituito previsto solo per corsi completi.

Tale principio è stato inoltre previsto dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, che, all'art. 1 della l. 62/2000, dopo il comma 6, ha inserito il co. 6-bis, in forza del quale: *“Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento”*.

Con riferimento agli esami di idoneità, ovunque sostenuti, si rappresenta che questi costituiscono eventi ordinari e non possono essere considerati motivo giuridicamente fondato per l'attivazione delle classi collaterali. Del resto, anche la circolare ministeriale 31 del 18 marzo 2003 precisa che il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie.

Le richieste devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. attestazioni della presenza di locali idonei ad accogliere le nuove classi (pianta planimetrica con l'evidenziazione dell'esatta ubicazione delle nuove aule, certificato di idoneità igienico-sanitaria con l'indicazione del numero di persone accoglibili per aula e certificato di agibilità a uso scolastico);
2. elenco degli alunni iscritti (indicare solo le iniziali) alla classe terminale con l'indicazione, per ognuno di essi, della data e del luogo di nascita, del luogo di residenza, della provenienza



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio II

(scuola secondaria di secondo grado o CFP, con specificazione dell'indirizzo frequentato), del titolo di studio, dell'ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti.

Nel caso in cui il titolo di ammissione sia l'esame di idoneità alla classe terminale, trasmettere:

- verbali degli esami di idoneità;
 - descrizione della storia scolastica dell'alunno, precisando se proviene da un Istituto scolastico diverso (dettagliare nome dell'Istituto, città, provincia e indirizzo di studio di provenienza) ovvero dallo stesso Istituto scolastico (dettagliare gli estremi del ritiro e dell'istruzione parentale effettuata);
3. elenco nominativo del personale docente assunto con relativo titolo di studio (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione posseduta.

Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. 15 del 28 gennaio 2016;

4. relazione firmata dal Legale Rappresentante in ordine alle motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di iscrizioni, in cui si dichiara l'impossibilità oggettiva di integrare i nuovi iscritti nelle classi esistenti.

Qualora le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di classi collaterali fossero riconducibili all'esigenza di erogare corsi a studenti adulti/lavoratori in orario non antimeridiano, è altresì necessario corroborare l'istanza con opportuna e completa documentazione comprovante tale *status*.

È fatto divieto ai Gestori di attivare classi terminali collaterali prima di aver ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte di questo Ufficio.

III. CLASSI ARTICOLATE NELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

Le classi articolate non trovano riscontro nella normativa specifica sulla parità scolastica; esse, pertanto, non possono essere considerate formali unificazioni di classi.

La possibilità di accorpare in un'unica classe alunni appartenenti a percorsi ordinamentali diversi (ai quali è stata riconosciuta la parità), così come anche quella di suddividere una classe in gruppi, è una scelta organizzativa adottata nella prassi, attuativa dell'autonomia didattica, da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Si precisa, in ogni caso, che l'istituzione scolastica è tenuta a garantire che, nelle classi composte accorparendo studenti di diversi indirizzi o di diversi percorsi di studio, i registri e la composizione dei consigli di classe restino distinti.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale – Ufficio II

In sede di inserimento dei dati nella piattaforma SIDI, le eventuali classi accorpate non devono essere considerate come un'unica classe autorizzata, ma vanno inserite a SIDI distintamente, una per ogni percorso di studi autorizzato in regime di parità.

Lo stesso principio si applica nel conteggio del numero delle classi in funzione della formazione delle commissioni di maturità.

IL DIRIGENTE
Olga Villani